



impone al Giudice di formulare ipotesi transattive fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, traendo elementi di valutazione dal successivo comportamento delle parti sul punto, nonché alla recentissima riforma che ha introdotto i nuovi istituti del trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti avanti l'A.G. e della negoziazione assistita dall'avvocato per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, di contratti di trasporto e subtrasporto, nonché per quelle aventi ad oggetto una domanda di pagamento di somme non eccedenti € 50.000 (D.L. n. 132/2014).

In questa ottica non possono ritenersi legittime quelle condotte tenute dalle parti per aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, suscettibili di frustrare la finalità stessa dell'istituto, che non può essere quella di introdurre una sorta di adempimento meramente "ritardante" dell'introduzione di determinate categorie di giudizi, bensì quella di condurre i contendenti ad incontrarsi in un "terreno neutro" per "mettere sul tappeto" tutte le questioni pendenti tra loro, magari anche quelle che non sarebbero portate all'attenzione del Giudicante ma che spesso ostacolano il componimento della lite in sede giudiziale.

La mediazione disposta dal Giudice in caso di mancato espletamento della stessa in data anteriore all'instaurazione di un giudizio vertente su una delle materie menzionate dal D.lgs. n. 28/2010 non deve essere vissuta dalle parti come la mera rimozione di una causa di improcedibilità, ossia un come un formale adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma come un'occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, atto che può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea da parte del soccombente, richiede un'ulteriore attività esecutiva, con conseguente dispendio di tempo e denaro.

Ne deriva che non può considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 in presenza di condotte elusive del dettato normativo e della ratio legis.

Questo Giudice, pertanto, aderisce all'orientamento delineato dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 19/03/2014, che sottolinea l'importanza di chiarire alle parti come debba essere eseguito l'ordine del Decidente ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità, pervenendo alla conclusione che detta procedura debba essere svolta con la partecipazione personale dei contendenti e sostanzialmente in un effettivo tentativo di mediazione.

Sul punto scrive il Tribunale di Firenze:

*"A tale conclusione si giunge in base ad un'interpretazione teleologica delle norme che vengono in campo.*

*L'art. 5, comma 5 bis d.lgs. n. 28/2010, dispone: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo".*

*L'art. 8, in tema di 'procedimento', dispone: "1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il*

